

EGATO

(Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale)

S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.p.A.



MTR-2 - DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/RIF

VALIDAZIONE PEF

periodo regolatorio 2022 – 2025

***“revisione infra periodo ai sensi dell’art. 8.5 della Deliberazione
ARERA n. 363/2021/R/RIF annualità 2023-2025”***

del

**COMUNE DI
SANTA CROCE CAMERINA**

**VALUTAZIONI
DELL’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
(ETC)**

PARTE 4 e 5

“RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO”

ai sensi dell’Allegato 2 - Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021

S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.p.A.

Dirigente

Dott. Chim. Fabio Ferreri

U.O.I.P. PEF

Dott. Luca Bonuomo - Arch. Roberto Lauretta

Sig.ra Rossana Boncoraglio - Dott. Valentina Cascone Veli

Rag. Irene Guglielmino

4 Attività di validazione (E)

La presente relazione, segue quanto previsto dalle linee guida sulla relazione di accompagnamento (*Allegato 2 – Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021*), descrive le modalità e le motivazioni attraverso cui la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO), comprendente tutti i Comuni del territorio provinciale di Ragusa, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), ha proceduto al processo di misurazione e valutazione dell'istanza di revisione "infra periodo", ai sensi dell'art. 8.5 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati, del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale, nonché di tutte le informazioni necessarie alla elaborazione del Piano Economico Finanziario del Comune di Santa Croce Camerina per il periodo regolatorio 2022-2025.

L'attività di validazione è stata svolta sulla base dei dati trasmessi dal Comune, con la presentazione dell'istanza di revisione *infra periodo* della predisposizione tariffaria 2023-2025, unitamente ai dati acquisiti dal gestore del servizio, Eco.s.e.i.b. S.r.l. (questi ultimi confermati rispetto alla precedente validazione), da parte dello stesso Comune, che ha affidato il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti in ARO (ambito di raccolta ottimale coincidente con il territorio comunale), ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.,

I superiori dati, che nello specifico riguardano la relazione di accompagnamento del gestore, la relazione di accompagnamento del Comune (integrata con l'istanza di revisione *infra periodo*), il TOOL (di cui all'allegato n. 1 alla Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021 relativa al MTR-2), compilato sia dal gestore che dal Comune, e le dichiarazioni di veridicità di gestore e Comune, sono stati acquisiti agli atti della SRR, acquisita con prot. n. 0001878 del 16/05/2023.

4.1 Considerazioni sulla istanza di revisione infra periodo ai sensi dell'art. 8.5 Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF

Come riportato nella nota e nella relazione di accompagnamento presentata dal Comune di Santa Croce Camerina, la revisione *infra periodo* del PEF 2023-2025 è motivata dagli incrementi di costi generati dalle nuove tariffe per l'annualità 2023.

La copertura dei maggiori costi previsti è stata inserita alla voce costi operativi incentivanti, proprio al fine di sopperire agli aumenti dei costi di smaltimento e recupero.

Pertanto il Comune ha ritenuto necessaria la copertura dei costi del 2023, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario, ai sensi di quanto indicato dall'art. 8.5 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e dall'art. 4.7 del MTR-2.

Gli anni del PEF che riguardano la revisione *infra periodo* sono il 2023, 2024 e 2025, mentre il PEF del 2022 è confermato come già precedente validato dall'ETC ed approvato da ARERA.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'articolo 4.3 della delibera ARERA n. 363/2021 prevede che in assenza di obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate ed in mancanza di previsione di modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si avvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Quindi le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche

delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, come per i PEF degli anni precedenti, ha lo scopo di temperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Tale applicazione tende a migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi, in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza.

Innanzitutto si prende atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (nelle annualità *infra periodo*) 2023-2025 e del valore del totale delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita ($\Sigma T_{max a}$), che emergono secondo i dati del *Tool* di calcolo del MTR-2, e che sono le seguenti:

Anno	(ΣTa)	($\Sigma T_{max a}$)
2023	€ 2.724.650	€ 2.724.650
2024	€ 2.406.868	€ 2.406.868
2025	€ 2.405.003	€ 2.405.003

La SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., in qualità di ETC, di seguito relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

Relativamente al limite alla variazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 4 dell'MTR-2, dalla tabella allegata del PEF (redatta secondo l'Allegato 1 all'MTR-2), per l'espressione $(1 + \rho)$ si riscontra il valore di: **1,0509 per l'anno 2023, 1,0159 per l'anno 2024 e 2025.**

Pertanto, per i singoli anni del periodo regolatorio (nelle annualità *infra periodo*) 2023-2025 si riscontrano i seguenti parametri, elaborati secondo lo schema dell'art. 4 del MTR-2:

$$\frac{\Sigma T_a}{\Sigma T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Anno	(ΣT_{a-1})	(ΣTa)	(ΣTa)/(ΣT_{a-1})	(1 + ρ)	Rispetto o superamento del limite di crescita
2023	€ 2.599.892	€ 2.724.650	1,0479	1,0509	RISPETTO
2024	€ 2.724.650	€ 2.406.868	0,8833	1,0159	RISPETTO
2025	€ 2.406.868	€ 2.405.003	0,9992	1,0159	RISPETTO

Per quanto sopra indicato, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie, calcolato con il Metodo Tariffario Rifiuti - 2 di cui all'Art. 4 dell'allegato A alla Delibera ARERA n. 363/2021, è rispettato per gli anni 2023, 2024 e 2025, quindi l' ΣT_{max} non viene superato in tutti i relativi anni.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività "X" è stata effettuata, secondo i limiti riportati nella successiva tabella, sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento e sulla base dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata (γ_1) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo (γ_2).

Il *Benchmark* di riferimento, essendo la Sicilia Regione a Statuto Speciale, ai sensi dell'art. 5.1 dell'allegato A alla Delibera ARERA n. 363/2021, è pari al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA (estratto di seguito riportato):

Tabella 5.3 – Medie regionali del costo totale per kg di rifiuto (eurocentesimi/kg), anno 2020

Regione	N° Comuni Italia 2020	N° Abitanti Italia 2020	N° Comuni campione 2020	N° Abitanti campione 2020	% Comuni campione	% Abitanti campione	Produzione pro cap. RU kg/ab *anno	% RD	CTOT €cent/kg
Sicilia	390	4.840.876	245	3.524.322	62,8%	72,8%	448,12	42,19	43,8

Con riferimento al fattore γ_a , sulla base dei dati rilevati nel PEF e nella relazione di accompagnamento, sono stati attribuiti i seguenti valori:

- $(\gamma_1) = -0,20$: per avere considerato soddisfacente, ed in linea con gli obiettivi minimi previsti dalla norma, pari al 65%, la valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunta (69%);
- $(\gamma_2) = -0,15$: per avere considerato sufficienti, e comunque soddisfacenti, le attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo;

		2023
% RD		69% →
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	SODDISFACENTE	→
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)	SODDISFACENTE	→

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

	intervallo di riferimento	2023
γ_1	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	-0,2 →
γ_2	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	-0,15 →
X_a		-0,35
$1+\gamma$		0,65

I relativi parametri sono applicati oltre che per l'anno 2023 anche per gli anni 2024 e 2025.

Pertanto, al coefficiente di recupero di produttività X_a è stato attribuito il valore di: **0,11** essendo $Cueff > Benchmark$ ed essendo la qualità ambientale delle prestazioni di livello avanzato, come descritto nella seguente tabella:

		$Cueff > Benchmark$	$Cueff \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma \leq 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma > 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

	intervallo di riferimento	2023
X_a	$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	0,11% ←

Il valore di Xa , relativo all'anno 2023, è riconfermato per gli anni 2024 e 2025.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

In considerazione che sono previsti, per il secondo periodo regolatorio, dei miglioramenti perimetro gestionale del servizio di igiene urbana, ed in quanto sono segnalate e accertate variazioni delle caratteristiche del servizio in termini di qualità, è stato assegnato, per l'anno 2023 del periodo regolatorio (infra periodo 2023-2025) al coefficiente QLa il valore pari a **3,50%** e al coefficiente PGa , non essendoci variazioni del perimetro gestionale, il valore pari a **0,00%**, utilizzando per l'attribuzione dei valori lo schema III della tabella sotto riportata, di cui all'art. 4.3 del MTR-2:

		2023	
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?		SI	→
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?		NO	→
SCHEMA REGOLATORIO		SCHEMA III	

		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

	intervallo di riferimento	2023	
QL	$\leq 4\%$	3,50%	→
PG	0%	0,00%	→

I valori di QLa e PGa , relativi ad anni 2024 e 2025 sono previsti a 0,00 (Schema I).

5.1.3 Coefficiente C116

Considerato che le componenti previsionali CO116 non sono state esposte dal gestore o dal Comune, per nessuno degli anni del secondo periodo regolatorio, per il coefficiente C116 in ciascun anno (2023, 2024, 2025) è stato inserito il valore 0,00%.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Non è stata segnalata o proposta dal Gestore o dal Comune nessuna componente di costo previsionale in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2.

Pertanto non sono stati utilizzati criteri per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO116

Considerato che le componenti previsionali CO116 non sono state esposte dal gestore o dal Comune, per nessuno degli anni del secondo periodo regolatorio, il coefficiente CO116 in ciascun anno (2023, 2024, 2025) non è stato valorizzato.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Le voci *CQ* sono le componenti di natura previsionale, a copertura, rispettivamente, di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità. Sono stati previsti dal Comune, per l'anno 2023 del periodo regolatorio, € 2.000,00 per l'adeguamento dei livelli di qualità, come oneri aggiuntivi fissi.

5.2.3 Componente previsionale COI

Come riportato nella nota e nella relazione di accompagnamento presentata dal Comune di Santa Croce Camerina, la revisione *infra periodo* del PEF 2023-2025 è motivata dagli incrementi di costi generati dalle nuove tariffe per l'annualità 2023. La copertura dei maggiori costi previsti è stata inserita alla voce costi operativi incentivanti, proprio al fine di sopperire agli aumenti dei costi di smaltimento e recupero. L'importo inserito per l'anno 2023 è di € 302.017: sono stati inseriti costi operativi incentivanti pari a € 283.916,23 per sopperire agli aumenti dei costi di smaltimento e recupero, nonché € 18.101,25 in parte variabile e € 9.171,48 in parte fissa per miglioramento del servizio nel periodo estivo.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Relativamente alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 ed al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili, è stata verificata la conformità dei parametri inseriti dal gestore a quelli previsti dal MTR-2. Quindi non è riscontrata alcuna vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria, nè il gestore ha richiesto di adottare modifiche alla vita utile dei cespiti.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

La determinazione del fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance, è stato quantificato, come riportato nei punti 5.4.1 e 5.4.2 per i fattori b e ω , sulla base delle valutazioni compiute in merito ai parametri che vi incidono.

5.4.1 Determinazione del fattore b

Relativamente al fattore b è stato attribuito il valore pari a **0,60**, al fine di attribuire il minimo di ammontare dei ricavi a favore del gestore e il minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti, e di considerare la massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il parametro ω_a per la determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, è stato quantificato in **0,1**, sulla base delle valutazioni compiute in merito:

	$-0,2 \leq y_1 \leq 0$	$-0,4 \leq y_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq y_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq y_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

	intervallo di riferimento	2023
ω_a	0,1 ÷ 0,4	0,1

5.5 Conguagli

Per l'anno 2023, nonché per il successivo periodo regolatorio 2024-2025, non sono state previste le sotto riportate quote di conguaglio.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Dalle verifiche compiute si dà atto della sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Non sono previste componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente; pertanto non sono espresse conseguenti valutazioni.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Non è stata effettuata alcuna rimodulazione dei conguagli, pertanto non risulta necessario specificare se la stessa si colloca all'interno del secondo periodo regolatorio, ovvero, in tutto o in parte, successivamente all'anno 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Le entrate tariffarie applicate sono state considerate nel rispetto del limite di crescita annuale, come riportato nella seguente tabella, e quindi non sono state rimodulate le diverse annualità:

Anno	Entrata Tariffaria Massima	Delta	Rispetto o superamento del limite di crescita	Entrata Tariffaria Riconosciuta
2023	€ 2.724.650	€ 0,00	RISPETTO	€ 2.724.650
2024	€ 2.406.868	€ 0,00	RISPETTO	€ 2.406.868
2025	€ 2.405.003	€ 0,00	RISPETTO	€ 2.405.003

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non sono state riscontrate situazioni di squilibrio economico e finanziario, e pertanto non è necessario predisporre apposita relazione sul riconoscimento del superamento del limite annuale di crescita tariffaria secondo le regole dell'articolo 4.6 del MTR2.

5.11 Ulteriori detrazioni

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci segnalate dal Comune nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021, come sotto riportata:

Detrazioni	Importo per ciascun anno periodo 2023-2025
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	€ 235.370
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	€ 0,00

Pertanto, ai sensi dell'art. 8.5 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, come richiesto dal Comune di Santa Croce Camerina, e come riportato nel precedente punto 4.1, viene presentata apposita istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria per gli anni 2023, 2024 e 2025, sulla base dei dati caricati sul Tool, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario.